

Art. 25 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le visite guidate e i viaggi di studio sono considerati come momento integrante dell'attività didattica.

Il Consiglio di Istituto delibera l'approvazione del piano relativo ai viaggi di istruzione e alle visite guidate proposto dai consigli di classe, di interclasse ed intersezione. Il Consiglio di Istituto prende visione dei singoli progetti e di tutta la documentazione agli stessi allegata (autorizzazioni dei genitori, richieste motivate di contributi da parte delle famiglie meno abbienti, ecc.) e valuta la congruità delle proposte delle agenzie di viaggio ovvero delle ditte di autotrasporto non solo dal punto di vista economico, ma anche sul versante delle garanzie assicurative e delle condizioni di sicurezza offerte a tutti i partecipanti.

Visite e viaggi possono essere effettuati anche con mezzi pubblici (pullman di linea, ferrovia, battelli, funivie,...)

- a) Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno essere programmati all'inizio dell'anno scolastico dai Consigli ed inseriti, con l'indicazione delle località prescelte, nella programmazione annuale dei singoli Consigli di Classe. Si dà, comunque, la possibilità, per le sole visite guidate, di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione e, che dovranno essere, comunque, presentate e approvate dal Consiglio di Classe /interclasse/sezione.
- b) L'adesione da parte degli alunni ai viaggi e alle visite di istruzione deve essere pressoché totale.
- c) Il personale accompagnatore e gli alunni sono coperti dalla assicurazione infortuni e R.C. stipulata dall'Istituto. Gli alunni non coperti da assicurazione sono esclusi dal viaggio.
- d) E' prevista la presenza di almeno un docente ogni quindici alunni. Nel caso di alunni portatori di disabilità, si designa, in aggiunta al numero degli accompagnatori, anche l'insegnante di sostegno, o di altra disciplina, per garantire una sorveglianza più mirata. Nel caso di assenza del docente previsto, deve essere garantito un docente supplente.
- e) Ai fini di una maggiore sicurezza ed efficienza organizzativa, il referente di progetto potrà chiedere la partecipazione dei collaboratori scolastici. Qualora i docenti organizzatori ritengano opportuno avvalersi della collaborazione di qualche genitore, il Dirigente Scolastico affiderà anche ai genitori partecipanti l'incarico di accompagnatori, con tutti gli obblighi e le responsabilità conseguenti. La partecipazione dei genitori non deve comportare alcun onere per la scuola e deve essere compatibile con le finalità dell'iniziativa.
- f) I docenti accompagnatori (ovvero qualunque adulto partecipi alle iniziative in parola con funzione di accompagnatore, ivi incluso lo stesso Dirigente Scolastico e il personale ATA) hanno l'obbligo di vigilare con ogni attenzione sulla sicurezza e sull'incolumità degli alunni affidati. Le responsabilità che derivano agli accompagnatori sono quelle previste dagli artt. 2047 e 2048 del Codice di Procedura Civile.
- g) Il Dirigente Scolastico autorizza la visita guidata/viaggio di istruzione e dà incarico agli insegnanti accompagnatori con provvedimento formale.
- h) I docenti responsabili devono assumere tutte le decisioni che si rendono necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti (es. sospensione del viaggio, modificazioni dell'itinerario, rientro anticipato, ecc).
I costi dei viaggi di istruzione e delle visite guidate – fatta eccezione per i compensi al personale e per le spese generali di organizzazione delle iniziative – sono a carico delle famiglie degli alunni. Ciò premesso, i docenti organizzatori dovranno porre la massima cura nel proporre iniziative i cui costi siano equilibrati rispetto ai benefici. Il progetto e la comunicazione devono indicare anche i costi per spese in loco (pranzo, ingressi, ecc.)
- i) Al fine di contenere la spesa, se possibile, viene effettuato l'abbinamento di due o più classi.
- j) L'importo approssimativo della quota di partecipazione viene comunicato alle famiglie con il programma di massima.
- k) Il Consiglio di Istituto prevede di coprire **parzialmente** le spese di partecipazione degli alunni le cui famiglie hanno difficoltà economiche; vengono stabilite due fasce di intervento da parte della scuola sulla base del costo del viaggio di istruzione medesimo:
Per visite guidate e viaggi di istruzione con costo **inferiore o pari a € 20,00** il 50% del costo viene sostenuto dalla famiglia e il restante 50% dalla Scuola;

Per visite guidate e viaggi di istruzione con costo **superiore a € 20,00** il 20% del costo viene sostenuto dalla famiglia e il restante 80% dalla Scuola.

In entrambi i casi la Scuola chiederà, unitamente alla richiesta di contributo da parte della famiglia, l'ultima certificazione ISEE, attestante un reddito pari o inferiore a € 5.000,00 pena esclusione dalla valutazione sull'ammissibilità al contributo.

I genitori interessati all'erogazione del contributo, avvalendosi della collaborazione del docente organizzatore o del coordinatore di classe, indirizzeranno al Dirigente Scolastico una richiesta riservata e motivata.

- l) La maggior parte delle iniziative di cui si discorre prevede che i genitori anticipatamente versino, in tutto o in parte, le quote di partecipazione (con possibile arrotondamento in eccesso fino a 3 €).
Fermo restando le condizioni di rimborso previste dai singoli contratti con le agenzie di viaggio, ai genitori degli alunni improvvisamente assenti non verranno rimborsate le quote già ovviamente impegnate (per i mezzi di trasporto, per le guide turistiche, ecc..).
- m) L'assenza dell'alunno per malattia o per infortunio deve essere comunicata alla dirigenza, dal genitore o dall'insegnante, prima della partenza o la mattina stessa del viaggio.
- n) Nel momento stesso in cui viene presentato il progetto di una visita guidata o di un viaggio di istruzione, che duri anche una sola giornata, i genitori di alunni che hanno particolari problemi di salute (es. allergie a particolari alimenti) ovvero patologie che prevedono l'assunzione di farmaci o l'esclusione da alcuni percorsi o attività, hanno l'obbligo di informare preventivamente i docenti organizzatori insieme ai quali valuteranno se l'alunno può partecipare all'iniziativa con serenità e in sicurezza.
- o) I docenti devono sempre formalmente acquisire l'autorizzazione dei genitori di tutti gli alunni partecipanti. Gli alunni i cui genitori non hanno provveduto a restituire firmato l'apposito modulo di autorizzazione non dovranno in nessun caso partecipare all'iniziativa programmata e verranno affidati ai docenti di una delle classi non partecipanti.
- p) Le classi possono effettuare uscite in orario di lezione, a piedi o con mezzi di trasporto pubblici. Anche queste iniziative dovranno essere organizzate in modo da prevedere un numero di accompagnatori tale da assicurare una adeguata vigilanza degli alunni.
- q) Il Consiglio di Istituto può delegare annualmente il Dirigente Scolastico ad autorizzare visite e viaggi indicando i limiti della delega.

Scuola Primaria

Condizioni per l'effettuazione delle uscite:

- 1. la meta prescelta per le classi 1^a e 2^a deve essere nel territorio della provincia di Sondrio e nell'ambito della Regione Lombardia se lo scopo del viaggio è quello di partecipare ad iniziative o eventi, specifici per questa fascia d'età, non fruibili nel territorio della provincia di Sondrio e appositamente organizzati per le classi richiedenti;
- 2. la meta prescelta deve essere, per le classi 3^a, 4^a e 5^a, nel territorio della provincia di Sondrio, della regione Lombardia, delle regioni vicine e nel territorio svizzero confinante con la Valtellina;
- 3. il tempo di permanenza sui mezzi di trasporto non deve superare la metà della durata della trasferta;
- 4. gli insegnanti accompagnatori devono inoltrare domanda di autorizzazione al Dirigente precisando la meta, le motivazioni didattiche, la data, gli orari di partenza e di rientro, se l'uscita avviene a piedi o con mezzi di trasporto (di linea o di noleggio), il numero presumibile di alunni partecipanti. Ottenuto l'assenso di massima, gli insegnanti interessati:
 - inviano ai genitori il programma dettagliato dell'uscita, comunicando l'importo approssimativo della eventuale quota individuale da versare che verrà successivamente definita in base al numero effettivo di partecipanti;
 - acquisiscono il consenso scritto dei genitori che vale per l'uso del mezzo di trasporto, per il versamento della quota di partecipazione e per il prolungamento dell'orario scolastico giornaliero se previsto;
 - invitano i genitori a versare la quota individuale definita dall'ufficio sulla base del preventivo di spesa;
 - inviano al Dirigente l'elenco degli alunni partecipanti corredato delle dichiarazioni di assenso dei genitori e delle eventuali quote di partecipazione raccolte.

Gli alunni che non hanno ottenuto il consenso dei genitori, nel giorno dell'uscita partecipano alle attività di altra classe oppure, per decisione dei genitori, sospendono la frequenza scolastica nel medesimo giorno.

Sono raccomandate uscite che durino un solo giorno; tuttavia, per gli alunni del II biennio, possono essere realizzati anche viaggi di due giorni, purché la distanza della meta consenta lo svolgimento delle attività

programmate senza disagi ed in tempi distesi.

Dalla presente norma si deroga in caso di viaggio-premio; in tal caso è permesso un viaggio di più giorni anche per le classi del primo biennio, purché ci sia il consenso dei genitori.

Le norme contenute nel presente articolo, relative alle uscite di un giorno, si applicano anche ai viaggi di due giorni per i quali sono richiesti, in aggiunta alla normale procedura, i seguenti adempimenti:

1. convocazione in assemblea dei genitori interessati, per la presentazione del programma e dei presumibili costi ai fini della verifica del numero di adesioni all'iniziativa;
2. trasmissione al Dirigente del verbale dell'assemblea da cui risulti il numero dei presenti e delle adesioni, il numero di eventuali pareri sfavorevoli con le motivazioni espresse.

Per le visite guidate a piedi nelle vicinanze della scuola, che si concludono in orario scolastico, non sono richiesti l'autorizzazione del Dirigente e il consenso delle famiglie; gli insegnanti, tuttavia, sono tenuti a registrare l'uscita nei documenti della programmazione, a darne comunicazione telefonica al Dirigente e, tutte le volte in cui ciò è possibile a preavvertire i genitori informandoli sulla meta e sui tempi di attuazione.

Scuola dell'Infanzia

I bambini effettuano le uscite alle stesse condizioni previste per le classi prime della Scuola Primaria, limitando alla provincia di Sondrio l'ambito territoriale per i bambini di 3 e di 4 anni; possono essere utilizzati come accompagnatori anche i genitori, fino ad un massimo di 1 ogni 6 bambini partecipanti, secondo esigenze valutate dalle insegnanti interessate.

Scuola Secondaria

Gli alunni delle classi prime e seconde possono effettuare viaggi di istruzione della durata di un giorno; gli alunni delle classi terze, fino a tre giorni. Dalla presente norma si deroga in caso di specifiche o motivate richieste dei Consigli di classe; in tal caso è permesso un viaggio di più giorni anche per le classi prime e seconde, purché ci sia il consenso dei genitori.

- Di norma, complessivamente, nell'arco dell'anno la durata massima dei viaggi e delle visite è di sei giorni.
- Se possibile, al fine di contenere le spese e per una migliore organizzazione delle sostituzioni dei docenti accompagnatori, vengono organizzati viaggi di istruzione per classi parallele.
- I viaggi di istruzione devono essere organizzati, di norma, entro la fine del mese di aprile.
- Per iniziative a carattere naturalistico e/o per particolari mete (località di montagna ecc..) si può derogare dai limiti del punto precedente.

I Consigli di classe formulano proposte che vengono sottoposte a sondaggio preventivo alle famiglie degli alunni per verificare la più ampia adesione degli stessi; successivamente il piano delle visite e viaggi è deliberato dal Collegio Docenti.

I docenti organizzatori delle iniziative oggetto del presente articolo devono sempre e formalmente informare i genitori degli alunni delle proprie classi:

- delle finalità educativo didattiche
- di tutti gli aspetti organizzativi (durata, mezzi di trasporto, itinerario, elementi essenziali proposti dalle agenzie di viaggio interpellate...)
- delle modalità attraverso cui si organizza la vigilanza e degli obblighi e delle responsabilità che derivano ai genitori medesimi nel momento in cui autorizzano i propri figli a partecipare alle iniziative illustrate.

Per la partecipazione a spettacoli presso il Teatro alla Scala di Milano che comporti l'individuazione di un numero limitato di alunni, in considerazione delle richieste inviate dal Teatro stesso (*un comportamento che possa essere di disturbo allo svolgimento dello spettacolo implicherà l'immediato allontanamento dalla sala e l'eventuale esclusione dell'Istituto dalle altre attività previste*) si applicheranno i criteri di seguito riportati:

- a) interesse per l'iniziativa;
- b) motivazione e impegno evidenziati per la musica;
- c) valutazione del comportamento (rispetto delle regole).

Solo nel caso in cui i criteri sopra citati non fossero sufficienti per raggiungere il numero di posti disponibili si privilegeranno gli alunni che non sono mai stati al Teatro alla Scala e successivamente si procederà al sorteggio.

I Consigli di classe, con apposita sanzione, possono deliberare il divieto di partecipazione a visite e viaggi di istruzione e ad attività extracurricolari per alunni sottoposti al provvedimento disciplinare della "sospensione" di cui all'art. 34 del presente regolamento.